



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza n. 85/2019

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 56 del 04/06/2019 con la quale è stata regolamentata la somministrazione e la vendita di alcolici e bevande in genere, in bottiglie di vetro nonché in lattine durante il mese di luglio 2019.

VISTO che in questo Comune durante il mese di Agosto avranno luogo diverse feste religiose e manifestazioni varie che attireranno un notevole afflusso di persone.

CONSIDERATO che per tali manifestazioni potrebbe verificarsi l'uso di bevande alcoliche e non, servite in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine.

CONSIDERATO altresì, che occorre regolamentare la somministrazione di bevande alcoliche e non, servite in bottiglie e bicchieri di vetro, in concomitanza con i pubblici spettacoli.

SI RENDE necessario ed opportuno adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza e prevenire insorgenze di pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità.

VISTO l'art. 689 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici.

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge 125/2001.

VISTO l'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 7 bis del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017.

VISTO il vigente O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

nelle giornate del mese di Agosto 2019 interessate da manifestazioni:

E' FATTO DIVIETO a tutti i detentori di esercizi pubblici, in concomitanza di pubblici spettacoli, sia all'interno che all'esterno del proprio esercizio, ove occupano con tavoli e sedie lo spazio antistante, ed agli operatori ambulanti del settore alimentare operanti in questo Comune, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, di somministrare e vendere alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' FATTO DIVIETO a chiunque di circolare per le Vie pubbliche con bottiglie di vetro o lattine contenenti bevande alcoliche ed altro genere.

E' FATTO DIVIETO a tutti gli esercenti a posto fisso appartenenti al settore alimentare di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di anni diciotto.

AVVERTE

Che per le violazioni alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art.7 del D.L.vo 267/2000, nonché dal Decreto Legge n. 14/2017, fatta salva l'applicazione di sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con la prima citata Ordinanza n. 56/2019 e precedenti.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/07/2019

IL SINDACO
F.to Francesco Calderaro